

Scrutatori di seggio: competenze, compensi e riposi compensativi

Competenze:

Prima della votazione, quando si costituisce il seggio:

- Appone la propria firma e il timbro della sezione sulle schede elettorali (autenticazione).

Durante la fase di votazione quando apre il seggio:

- Identifica ogni elettore che si reca a votare presso la Sezione elettorale;
- Compila il registro degli elettori con l'indicazione del numero del documento di identità sulle liste di sezione;
- Annota, sull'apposito registro, il numero della tessera elettorale esibita dal votante;
- Assiste il Presidente di seggio nell'esercizio delle sue funzioni;
- Rilascia al Presidente di seggio il proprio parere in ordine a tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione.

Alla chiusura della votazione:

- Partecipa allo spoglio delle schede;
- Redige le tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti;
- Assiste il Presidente di seggio nella formazione dei plichi elettorali contenenti le schede e i verbali del seggio.

Normativa di riferimento:

- D.P.R. n. 361/1957 – Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati;
- D.P.R. N. 570/1960 – Testo Unico delle legge per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Compensi:

Allo scrutatore di seggio spetta un onorario fisso forfettario pari a Euro 120,00. Questo importo varia in funzione del numero di elezioni che si svolgono nel medesimo giorno (25 euro per ogni elezione aggiuntiva alla prima, con un massimo di 4 maggiorazioni). Nell'anno 2009 a causa della sovrapposizione delle elezioni europee e provinciali, l'onorario è stato di Euro 145,00.

Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali non sono assoggettabili a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Normativa di riferimento:

Art. 9, comma 2, della legge n. 53/1990

Art. 3, comma 1, della legge n. 62/2002

Riposi compensativi:

Lo scrutatore ha diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni degli uffici elettorali. Inoltre ha diritto a uno o due giorni di recupero compensativo per i giorni festivi o non lavorativi in cui si è svolto l'incarico elettorale. Se il lavoratore non fruisce i giorni di recupero compensativo, ha diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile.

I giorni di recupero compensativo si ottengono:

- prima di assumere l'incarico, a titolo di preavviso, si consegna al datore di lavoro la copia della convocazione inviata dal competente ufficio elettorale.
- ultimate le operazioni del seggio, al rientro sul posto di lavoro, si consegna al datore di lavoro la copia del documento attestante la funzione svolta presso il seggio elettorale.

Il suddetto documento viene compilato dal Presidente di Seggio e deve essere corredato dall'orario iniziale e finale delle operazioni.

Normativa di riferimento:

Art. 119 del D.P.R. n. 361/1957

Art. 1 della legge n. 69/1992